

Circolare Ministero dell'Interno 5 gennaio 1995, n. 1

D.M. 14 dicembre 1993 concernente «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura». Estensioni dell'omologazione

Con l'emanazione del D.M. 14 dicembre 1993 che, recependo la norma UNI-9723, ha introdotto l'istituto dell'omologazione per le porte classificate nella resistenza al fuoco, e stato anche sancito il principio della estendibilità dei risultati di prova relativi ad una determinata porta ad altri elementi di chiusura differenti dal primo manufatto per parametri non influenti ai fini della classificazione stessa. È stato conseguentemente chiesto da più parti a questo Ministero quali siano le modalità con cui possa attuarsi il suddetto principio di estendibilità dei risultati.

A tale riguardo, va premesso innanzitutto che nell'ambito dei prodotti inseriti in regimi omologativi, i documenti comprovanti l'idoneità dei prodotti stessi ad essere installati nelle attività soggette a specifiche norme di prevenzione incendi, sono unicamente gli atti di omologazione emessi da questo Ministero. Pertanto, come in tutti gli altri settori di prodotto, anche nel caso delle porte, ogni singolo modello di manufatto risulterà appartenente ad una determinata classe di resistenza al fuoco solo se provvisto dello specifico atto di omologazione che, in conformità alla norma UNI-VVF 9723, potrà essere rilasciato sulla base delle prove di laboratorio condotte sul prototipo stesso o, in applicazione del già citato principio di estendibilità dei risultati di prova, su altro prototipo già omologato da questo Ministero (omologazione per estensione).

Ciò stante, stabilito dallo stesso D.M. 14 dicembre 1993 il procedimento per l'ottenimento dell'omologazione relativa ad un determinato prototipo di porta, fissati dalla stessa norma UNI-VVF 9723 i criteri di estendibilità degli esiti di prova tra due modelli di porta, si forniscono le seguenti disposizioni al fine di regolamentare le richieste di omologazione di manufatti che non comportino la ripetizione di prove di laboratorio:

1) la validità del certificato di prova rilasciato dal C.S.E. o da un laboratorio autorizzato ai sensi del D.M. 26 marzo 1985, è riferibile esclusivamente al prototipo sottoposto a prova.

Ai sensi del D.M. 14 dicembre 1993, la validità del certificato in parola non è estendibile ad altri manufatti né la stessa è assoggettabile ad alcun termine di scadenza.

Qualora il suddetto prototipo presenti caratteristiche tali da rendere incerta l'applicazione di alcune procedure di prova, il laboratorio autorizzato, prima della effettuazione delle prove stesse, porrà il necessario quesito al laboratorio di Scienza delle Costruzioni del C.S.E. che, ai sensi del D.M. 26 marzo 1985, elaborerà la necessaria risoluzione di chiarimento. Tutte le risoluzioni devono avere carattere esclusivamente interpretativo della norma e saranno preventivamente concordate con questo Ministero che provvederà alla loro successiva divulgazione.

2) Sulla base del certificato di cui al precedente punto 1), il produttore richiede il relativo atto di omologazione secondo le procedure previste all'art. 4 del D.M. 14 dicembre 1993.

3) Una volta ottenuta l'omologazione del suddetto prototipo, il produttore che realizzi altri modelli di porta diversi dal prototipo citato ma ai quali siano applicabili i criteri di estendibilità dei risultati di prova indicati al punto 3 della norma UNI-VVF 9723, potrà inviare per ciascuno dei secondi modelli apposita istanza di «Estensione dell'omologazione».

L'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione tecnico-illustrativa necessaria alla identificazione completa del prodotto e dovrà riportare gli estremi dell'omologazione del manufatto assunto come prototipo di riferimento. La suddetta documentazione tecnica-illustrativa dovrà risultare timbrata e firmata in ogni pagina dal produttore stesso.

Non possono essere trattati, nelle risoluzioni, problemi relativi ai criteri di estensione delle omologazioni. Pertanto le risoluzioni già emesse saranno riassunte e contenute in una apposita futura circolare.

4) Questo Ministero, esaminata e valutata l'istanza di estensione sulla base esclusiva dei citati criteri riportati al punto 3 della norma UNI-VVF 9723, rilascerà, in bollo, l'atto di estensione dell'omologazione richiesto o ne motiverà il diniego.

La procedura regolamentata nella presente circolare, consentendo di omologare modelli di porta in derivazione di altri prototipi già omologati, riduce notevolmente gli oneri economici e temporali dei produttori e, pertanto, si prega di collaborare dando la più ampia diffusione alla circolare stessa i cui contenuti sono di immediata pratica attuazione.